



L'accordicchio condominiale – II

IL DIRITTO (?) di OPZIONE

Col primo comunicato abbiamo presentato in via generale l'accordicchio condominiale firmato dalla CISL e cosa la sua firma determinerà. Ora desideriamo parlare di un argomento che forse pochi conoscono o conoscono male e che è stato oggetto di un "Gentlemen agreement" tra sigle firmatarie – pertanto al di fuori del contratto dal momento che il tema non era contrattuale – e nulla più. Un intento che lascia il tempo che trova ma che ha una buona risonanza mediatica.

Cosa è e cosa prevede il diritto di opzione? Leggiamolo direttamente dalla legge:

DECRETO–LEGGE 28 maggio 2004, n. 136 (GU n. 124 del 28/05/2004) Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

Art. 3. Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

Il testo è molto chiaro e non lascia spazio ad alcun fraintendimento di sorta. Si tratta di tutto il personale inquadrato nella Presidenza al 23 agosto 1988. Ora, se osserviamo le tabelle di riferimento della legge dell'88 vediamo che il legislatore ha fissato con millimetrica precisione il personale beneficiante di tale diritto; pertanto, per il settore Presidenza abbiamo 1.781 dipendenti di ruolo e 884 comandati (tabella B); 498 di ruolo e 94 comandati a riguardo dell'organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (tabella C).

Pertanto cosa è stato garantito? Dei 3.257 dipendenti di ventuno anni fa, quanti ne saranno rimasti in servizio? Tra pensionamenti, rientri e quant'altro si può ipotizzare che si viaggi attorno al 30% delle cifre fotografate dalla legge 400: circa 970 persone. Sono calcoli all'ingrosso, e potrebbero per la loro caratteristica anche essere più ottimisti della realtà.

Per dare idea di quello che si è fatto basti citare un esempio: qualora dovessero intervenire "rimodulazioni" in dipartimenti "pesanti" quali quello per la PC (circa 450 persone di ruolo), la domanda è: che fine farebbero questi lavoratori in assenza di profilo professionale? Come sarebbero valorizzate le loro peculiari professionalità non contemplate nei profili PCM? Tralasciando la normativa sulla mobilità del dipendente della PA la quale, al secondo rifiuto di trasferimento prevede il licenziamento, tutto ciò quanto incide sul trattamento economico? E perché nonostante giuramenti, parole d'onore, strette di mano e strappi di capelli fatti nel 2004, richiamati nella proposta contrattuale del governo qualche mese fa, non si è più proceduto a redigere i profili professionali del DPC? Cosa bolle in pentola? Il DPC "fluidico"? Siamo al «Muoi Sansone con tutti i Filistei»? Aspettiamo il colpo di mano di agosto? altri dirigenti per legge? E quale è la loro professionalità? Quella che abbiamo visto in TV e letto in giro?

Sia chiaro: in caso di trasferimento il dipendente porta con sé soltanto quello che ha in busta paga e null'altro. Sempre facendo calcoli all'ingrosso un sesto livello che guadagna mediamente, tra paga base e articolo diciotto circa 1.650 € mensili (straordinari esclusi) si ricollocerebbe intorno a circa 1.200 € mensili.

Nella prossima puntata ci occuperemo della spesa per la pulizia delle scale e della disinfestazione dei locali cantine di questo condominio.